

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, articolo 5, commi 57-62. Bando recante criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per interventi di riqualificazione, rivitalizzazione e sviluppo delle infrastrutture verdi di interesse pubblico.

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Soggetti beneficiari

Art. 3 Spese ammissibili

Art. 4 Spese non ammissibili

Art. 5 Ammontare e intensità del contributo

Art. 6 Cumulabilità

Art. 7 Presentazione della domanda

Art. 8 Criteri per l'assegnazione del contributo

Art. 9 Istruttoria della domanda

Art. 10 Concessione del contributo

Art. 11 Erogazione del contributo

Art. 12 Presentazione della rendicontazione e liquidazione del contributo

Art. 13 Revoca

Art. 14 Proroghe

Art. 15 Ispezioni e controlli

Art. 16 Risorse disponibili

Art. 17 Rinvii

Art. 18 Pubblicazione del bando

art. 1 Oggetto

1. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 61 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), i criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per interventi di riqualificazione, rivitalizzazione e sviluppo delle infrastrutture verdi di interesse pubblico di cui all'articolo 5, comma 59 della medesima legge regionale.

art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i Comuni della regione che prevedono l'attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione di spazi verdi urbani e non, ove siano alternativamente presenti alberi monumentali, alberi notevoli ovvero filari arborei di particolare pregio storico-paesaggistico, nonché la fruibilità e conoscenza degli stessi a vantaggio della collettività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per alberi monumentali, quelli presenti nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), commi 80-83;
 - b) per alberi notevoli, quelli ricompresi nel Piano Paesaggistico Regionale (di seguito "PPR") di cui al DPreg 24 aprile 2018, n.111/Pres. come da ultimo aggiornamento;
 - c) per filari arborei di particolare pregio storico-paesaggistico, quelli di qualsiasi specie inseriti nel

- PPR o di età accertabile superiore ai 70 anni e non capitozzati da almeno 20 anni oppure filari di gelso allevati a testa di salice con circonferenza media, misurata a 1,30 metri da terra, pari o superiore a 200 centimetri e numero di esemplari per filare pari o superiore a 30 piante.
3. Non possono presentare domanda sul presente Bando i Comuni beneficiari della medesima linea contributiva a valere sul Bando approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1359/GRFVG del 20.09.2024 e che non abbiano presentato la relativa rendicontazione.
 4. È ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per Comune. Nel caso di presentazione di più di una domanda di contributo da parte dello stesso Comune si ritiene valida l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.
 5. Ove le aree verdi interessate siano di proprietà di terzi, il Comune stipula apposita convenzione con tali soggetti proprietari entro la data di presentazione della domanda di contributo. La convenzione è stipulata per una durata non inferiore ai cinque anni e necessariamente prevede:
 - a) le modalità di messa a disposizione dell'area verde al Comune ai fini dell'esecuzione del progetto;
 - b) l'impegno da parte dei soggetti proprietari di garantire la fruizione pubblica dell'area a titolo gratuito per almeno cento giorni complessivi nell'anno solare;
 - c) la disciplina delle concrete modalità di fruizione dell'area.

art. 3 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai Comuni relative alle seguenti tipologie di intervento e con i seguenti eventuali limiti di spesa:
 - a) posa obbligatoria di almeno due bacheche divulgative con contenuti illustrativi preventivamente concordati con la Direzione Centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica territoriale strategica della Regione;
 - b) potatura di rimonda, selezione, alleggerimento e contenimento effettuata esclusivamente in base alle Norme Tecniche previste per gli Alberi Monumentali e Notevoli – di cui all'Allegato C al Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2024, n. 037/Pres (di seguito "Norme Tecniche");
 - c) potatura a testa di salice (*pollarding*) su filari di gelso effettuata esclusivamente in base alle Norme Tecniche con una spesa ammissibile a contributo pari a 30,00-euro IVA inclusa per pianta;
 - d) abbattimento esemplari pericolosi con relativa sostituzione obbligatoria; per tale intervento, alla domanda deve essere allegata specifica relazione tecnica di dettaglio sulle modalità di esecuzione;
 - e) nuovi impianti arborei: per tale intervento, alla domanda deve essere allegata specifica relazione tecnica di dettaglio sulle modalità di esecuzione e la spesa massima ammissibile a contributo è pari a 20.000,00 euro, IVA inclusa;
 - f) rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, fra cui in via esemplificativa la fornitura e la posa in opera di panchine, tavolini, rastrelliere per biciclette, cestini per rifiuti, punti luce: per tale intervento la spesa massima ammissibile a contributo è pari a 20.000,00 euro, IVA inclusa;
 - g) realizzazione e manutenzione ordinaria o straordinaria sentieristica: se l'intervento interessa apparati radicali, deve essere obbligatoriamente effettuato in ottemperanza alle Norme Tecniche; in ogni caso, alla domanda deve essere allegata specifica relazione tecnica di dettaglio e la spesa massima ammissibile a contributo è pari a 30.000,00 euro, IVA inclusa.
2. Gli interventi ammessi a contributo sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda e sono integralmente realizzati entro la data prevista dal decreto di concessione, e comunque non oltre 18 mesi dalla data di adozione del medesimo decreto.
3. Le forniture devono essere conformi alle normative che stabiliscono le prescrizioni e i requisiti tecnici di sicurezza. Gli interventi e le forniture devono essere conformi ai criteri della progettazione universale e garantire l'accessibilità, nel rispetto della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità).

art. 4 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) le spese concernenti il pagamento di tasse, imposte, contributi, diversi dall'IVA;
 - b) le spese di tipo continuativo o periodico, quelle connesse al normale funzionamento del Comune, oltre alle spese per l'acquisto di beni di consumo;
 - c) le spese relative al personale dipendente del Comune e di altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella realizzazione del progetto;
 - d) le spese relative ai mezzi di trasporto;
 - e) le spese per noleggio di beni, dotazioni tecnologiche o informatiche;
 - f) le spese di importo inferiore a 500,00 euro;
 - g) le spese sostenute per gli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) già coperte da relativo contributo (Legge regionale 29 dicembre 2016, n.25, art.5, comma 27).

art. 5 Ammontare e intensità del contributo

1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammessa per ciascun progetto non può essere inferiore a 20.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
2. Il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammessa per ciascun progetto, nei limiti di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie disponibili.

art. 6 Cumulabilità

1. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

art. 7 Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata IOL, con accesso di tipo autenticato (SPID, CIE, CNS) da parte del legale rappresentante del Comune istante, o persona da lui delegata, redatta secondo le modalità riportate nelle Linee Guida (Linee guida IOL).
2. La domanda di contributo è presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente a partire dalle ore 12.00 del 07 luglio 2025 ed entro le ore 12.00 del 19 settembre 2025.
3. La domanda deve contenere:
 - a) le relazioni specifiche e distinte, previste all'art.3, comma 1 lett. d), e) e g);
 - b) una planimetria che evidenzi i luoghi sui quali si intende intervenire;
 - c) l'adeguata documentazione fotografica esplicativa dello stato dei luoghi;
 - d) l'eventuale convenzione stipulata con il soggetto terzo proprietario dell'area verde;
4. Le domande sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia fiscale.

art. 8 Criteri per l'assegnazione del contributo

1. Il procedimento per la concessione del contributo avviene con modalità valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e sono finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

art. 9 Istruttoria della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente bando nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata Istanze On Line (IOL). La domanda è rigettata e archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
3. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni.

art. 10 Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per la realizzazione degli interventi progettuali nonché per la rendicontazione.
2. Qualora l'ultima domanda non sia interamente finanziabile per insufficiente disponibilità di risorse, si procede con l'assegnazione parziale, previa accettazione da parte del richiedente, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
3. Le domande non finanziate entro l'anno solare successivo a quello di presentazione, a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione attraverso la pubblicazione sulla pagina internet dedicata.

art. 11 Erogazione anticipata del contributo

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, su richiesta del Comune istante.

art. 12 Presentazione della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, i Comuni presentano la rendicontazione utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata Istanze On Line (IOL).
2. La rendicontazione deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:
 - a) che i lavori sono stati realizzati nel rispetto del progetto presentato;
 - b) che hanno riguardato esclusivamente attività localizzate nelle aree indicate dal progetto;
 - c) che sono stati rispettati i tempi fissati dal programma attuativo per la realizzazione del progetto;
 - d) che gli interventi effettuati sono stati eseguiti nel rispetto di eventuali vincoli presenti sulle aree e delle Norme Tecniche, sia sulle chiome che nelle aree di protezione degli apparati radicali.
3. Il Servizio procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo e la coerenza con quanto indicato nella domanda e nel decreto di concessione.
4. Il decreto di liquidazione ed erogazione a saldo del contributo, previa eventuale rideterminazione del contributo concesso, è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.

art. 13 Revoca

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario ovvero quando si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non possa essere o non sia stato raggiunto.
2. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa ammissibile rendicontata sia inferiore a quella sulla base della quale è stato concesso il contributo medesimo.

art. 14 Proroghe

1. È consentita la richiesta di proroga del termine per la realizzazione del progetto stabilito con il provvedimento di concessione a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è richiesta al Servizio utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata Istanze On Line (IOL) ed è eventualmente autorizzata entro trenta giorni dalla richiesta.

art. 15 Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio può effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e alle rendicontazioni presentate.
2. In caso di mancato rispetto delle Norme Tecniche nell'esecuzione degli interventi, il Comune è tenuto alla restituzione del contributo.
3. In caso di mancato rispetto dei vincoli convenzionali quinquennali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), il Comune è tenuto alla restituzione del contributo.

art. 16 Risorse disponibili

1. Per le finalità del presente bando le risorse disponibili ammontano ad attuali 106.714,00 euro in competenza all'annualità finanziaria 2025. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.

art. 17 Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990 e alle leggi regionali 7/2000 e 14/2002.

art. 18 Pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato nel sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle Infrastrutture verdi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE